

COMUNE DI PISA

oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

IL SINDACO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 dell'8.6.2006 ha approvato all'art. 48 del vigente Statuto l'introduzione della figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 21.9.2006 ha approvato il Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, così come modificato dalla deliberazione n. 60 del 6.10.2009;

RENDE NOTO

che a decorrere dal giorno 14.12.2018 ed entro e non oltre il giorno 31.12.2018, tutti coloro che aspirano all'incarico di Garante possono inviare la loro candidatura in uno dei seguenti modi:

- per posta ordinaria indirizzata al Sindaco del Comune di Pisa – Via degli Uffizi 1 – 56125 Pisa
- per pec: comune.pisa@postacert.toscana.it
- consegnata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, lungarno Galilei n. 43 – Palazzo Pretorio - nei giorni da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30 con apertura pomeridiana martedì e venerdì dalle 15 alle 17

Le domande presentate in carta libera indirizzate al Sindaco di Pisa dovranno essere inserite in una busta con la dicitura *“Domanda per la nomina di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale”* e corredate da:

- a) apposito curriculum relativo alle caratteristiche professionali e culturali del candidato;
- b) dichiarazione attestante
 1. inesistenza delle cause di cui all'art. 3 del sotto riportato regolamento;
 2. inesistenza di condanne penali ovvero l'indicazione delle stesse;
 3. eventuali nomine, designazioni ed incarichi anche di tipo professionale conferiti da pubbliche amministrazioni.

Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dai candidati.

Per l'esercizio delle funzioni di Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78 del 2010 non spetta alcun compenso nemmeno sotto forma di rimborso spese.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pisa e pubblicizzato presso gli uffici dei Consigli Territoriali di Partecipazione, sulla rete civica della città di Pisa, e potrà essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Il Sindaco del Comune di Pisa
Michele Conti

Estratto Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, approvato con delibera di C.C. n° 62 del 21.09.2006 così come modificato dalla deliberazione C.C. n. 60 del 6.10.2009

Articolo 2
(Compiti del Garante)

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale dei soggetti di cui all'articolo 50 bis, comma 2, dello Statuto anche mediante:
 - a) La promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persona comunque private della libertà personale;
 - b) La promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti di cui all'articolo 50 bis, comma 3, dello Statuto, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.
2. Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale anche mediante visite ai luoghi ove essi si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, anche stipulando a tal fine convenzioni specifiche.
3. Il Garante promuove, inoltre:
 - a) L'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Pisa, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b) Iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva
4. I profili organizzativi inerenti l'Ufficio del Garante sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dal Sindaco.

Articolo 3
(Nomina e durata)

1. Alla carica di Garante è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni
2. Il Garante è nominato con provvedimento del Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari.
3. Non sono eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale
4. L'Ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
5. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e di Circoscrizione del Comune di Pisa.
6. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.
7. Il Sindaco pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza entro congruo termine.
8. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente 1° comma possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Sindaco, accompagnata da dettagliato curriculum
9. Il Garante rimane in carica per una durata non superiore a quella del mandato del Sindaco e può essere rieletto per una sola volta.